

DIRETTIVA 93/63/CEE DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 1993

che stabilisce le disposizioni di applicazione concernenti la sorveglianza e il controllo dei fornitori e degli stabilimenti ai sensi della direttiva 91/682/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e delle piante ornamentali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 91/682/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e delle piante ornamentali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando che è opportuno adottare misure in materia di sorveglianza e controllo di tutti i fornitori e dei loro stabilimenti, eccetto quelli la cui attività è limitata all'immissione sul mercato di materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e di piante ornamentali;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante ornamentali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva stabilisce le disposizioni di applicazione concernenti la sorveglianza e il controllo dei fornitori — ad eccezione di quelli la cui attività si limita all'immissione sul mercato di materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e di piante ornamentali — e dei relativi stabilimenti a norma dell'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva 91/682/CEE, nel caso in cui i controlli di cui all'articolo 5, paragrafo 2 della medesima direttiva siano effettuati dagli stessi fornitori o da un fornitore riconosciuto.

Articolo 2

L'organismo ufficiale responsabile procede regolarmente, almeno una volta l'anno al momento opportuno, alla sorveglianza e al controllo dei fornitori e dei loro stabilimenti, al fine di garantire permanentemente l'osservanza delle prescrizioni della direttiva 91/682/CEE con particolare riguardo ai criteri enunciati all'articolo 5, paragrafo 2,

primo, secondo, terzo e quarto trattino della medesima, tenendo conto della natura specifica delle attività del fornitore.

Articolo 3

Con riguardo all'identificazione dei punti critici del processo di produzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, primo trattino della direttiva 91/682/CEE e alla tenuta dei registri di cui all'articolo 5, paragrafo 2, quarto trattino della direttiva 91/682/CEE, l'organismo ufficiale responsabile effettua i controlli necessari per accertare che il fornitore:

a) tenga sempre in debito conto, secondo i casi, i seguenti punti critici:

- la qualità dei materiali di moltiplicazione e delle piante utilizzati per iniziare il processo di produzione,
- la semina, il trapianto, l'invasamento e il collocamento a dimora dei materiali di moltiplicazione e delle piante,
- la conformità alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5 della direttiva 77/93/CEE del Consiglio ⁽²⁾,
- il piano e il metodo di coltivazione,
- le cure colturali generali,
- le operazioni di moltiplicazione,
- le operazioni di raccolta,
- l'igiene,
- i trattamenti,
- l'imballaggio,
- l'immagazzinamento,
- il trasporto,
- l'amministrazione;

b) tenga a disposizione del suddetto organismo ufficiale responsabile, in appositi registri, informazioni esaurienti su:

- i) le piante o altri materiali
 - acquistati per essere conservati o trapiantati in loco,
 - in fase di produzione, oppure
 - spediti a terzi, nonché

⁽¹⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1991, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.